

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "OPERA PIA COIANIZ" E LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA CARNIA "LUIGI SCROSOPPI" DI TOLMEZZO E "STATI UNITI D'AMERICA" DI VILLA SANTINA PER GARANTIRE LA DIREZIONE GENERALE ASSOCIATA DELLE TRE AZIENDE (L.R. F.V.G. 19/2003 - art. 3, comma 3)

TRA

l'Azienda pubblica di servizi alla persona "**OPERA PIA COIANIZ**" con sede legale in Tarcento via Pietro Coianiz n.8, C.F. e P.IVA 00512430307 rappresentata dal Presidente pro tempore e legale rappresentante dott. Giovanni ZUCCOLO - presso tale sede domiciliato per la carica,

E

l'Azienda pubblica di servizi alla persona **DELLA CARNIA "LUIGI SCROSOPPI"** con sede legale in Tolmezzo (UD) via Morgagni n.5, C.F. e P.IVA 00170100309, rappresentata dal Presidente pro tempore e legale rappresentante dott. Manuele SCARSINI - presso tale sede domiciliato per la carica,

l'Azienda pubblica di servizi alla persona "**STATI UNITI D'AMERICA**" con sede legale in Villa Santina (UD) via Stati Uniti d'America 10, C.F. e P.IVA 02892040300, rappresentata dal Presidente pro tempore e legale rappresentante dott. Gianni TOFFOLETTO - presso tale sede domiciliato per la carica,

PREMESSO CHE

- la Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia" prevede:
 - all'art 3 c. 1 che le aziende pubbliche di servizi alla persona non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed operano con criteri imprenditoriali e che esse informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate, comprendendo in queste i trasferimenti;
 - all'art 3 comma 3 che le aziende possono realizzare fra di esse, nonché con enti locali e altri enti pubblici e privati, le forme di collaborazione previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare uno o più servizi dalle stesse gestiti.
- lo Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" - approvato con Delibera n. 2 del 17.02.2022 - prevede all'art. 2 che l'Azienda promuove, *nell'ambito dei propri scopi istituzionali, sinergie con le istituzioni e gli enti, le persone, i gruppi, le associazioni e le altre organizzazioni pubbliche e private operanti nel territorio;*
- lo Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Stati Uniti d'America" - approvato con Delibera n. 7 del 10.05.2022 - prevede all'art. 2 che l'Azienda può *realizzare, collaborazioni. Aggregazioni. Fusioni con altre Aziende pubbliche di servizi alla persona, istituzioni, fondazioni o aziende sociali, partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali;*
- Lo Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Opera Pia Coianiz" - approvato con decreto dell'Assessore regionale per le Relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali 30 gennaio 2006, n. 17 - prevede all'art. 9 che *al Consiglio di amministrazione compete l'adozione degli atti di indirizzo politico, e di programmazione delle attività istituzionali e in particolare adempie all'individuazione di forme di collaborazione con altri enti;*
- si trova in avanzata fase di progettazione un piano comune finalizzato ad un'aggregazione maggiormente stabile e coordinata tra le tre Aziende ed altri enti pubblici, volto a garantire una più efficace risposta alle

sfide presenti nel settore sociosanitario pubblico e nel contempo ispirato a quanto già si può percepire delle linee guida regionali tendenti a stimolare collaborazioni più strutturate tra le Aziende;

- Le Aziende pubbliche di servizi alla persona della Carnia San Luigi Scrosoppi e Stati Uniti d’America hanno la necessità di garantire le funzioni della Direzione generale a partire dal 1° aprile 2025, giorno successivo all’entrata in quiescenza dell’attuale Direttore generale;

VISTE

- la deliberazione n. 8 del 12.03.2025 del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Opera Pia Coianiz” di Tarcento;
- la deliberazione n. 3 del 21.03.2025 del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia San Luigi Scrosoppi di Tolmezzo;
- la deliberazione n. 7 del 19.03.2025 del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Stati Uniti d’America di Villa Santina;

con le quali è stata autorizzata la stipula e sottoscrizione di una convenzione al fine di assicurare, dalla data di stipula della convenzione le funzioni del Direttore Generale;

Ciò premesso e confermato tra le parti,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

Le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alle premesse, stipulano la presente convenzione per svolgere in modo coordinato e in forma associata le funzioni di Direzione generale con il preciso scopo di garantire la Direzione generale a far luogo dal 1° aprile 2025.

Le funzioni di Direzione generale verranno assunte dal Direttore titolare dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Opera Pia Coianiz” – dott. Sandro BRUNO - di conseguenza la stessa Azienda assume la veste di capofila della convenzione.

ART. 2 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte in forma programmata con modalità da remoto o in presenza.

Le prestazioni lavorative del Direttore Generale sono articolate in modo da garantire alle tre Aziende il tempo e la presenza necessari a garantire la direzione di ciascuna di esse.

Ai fini della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, si stabilisce che le prestazioni in presenza presso le singole Aziende e le occasioni di rappresentanza delle medesime saranno determinate di volta in volta in relazione alle necessità e ad un’agenda condivisa.

ART. 3 RAPPORTI FINANZIARI

L’Opera Pia Coianiz in qualità di Azienda capofila mantiene nella propria dotazione organica la figura professionale interessata dalla presente convenzione e provvederà a predisporre e liquidare le relative competenze.

Per il servizio di cui alla presente convenzione, le Aziende associate rimborseranno all’Opera Pia Coianiz un importo mensile :

- della Carnia: equivalente al 40% del costo del Direttore Generale dell'Opera Pia Coianiz;
- Villa Santina: equivalente al 40% del costo del Direttore Generale dell'Opera Pia Coianiz.

Le eventuali somme spettanti al Direttore Generale a titolo di missioni, spese di viaggio ed altre indennità per funzioni allo stesso affidate dalle singole Amministrazioni saranno esclusivamente a carico dell'Azienda nel cui interesse le prestazioni sono rese, la quale provvederà direttamente alla liquidazione.

I pagamenti spettanti all'“Opera Pia Coianiz” verranno effettuati a cadenza bimensile, a fronte di presentazione di note di rimborso spese, entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento.

ART. 4 DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2025. Si ritiene che all'interno di questo intervallo siano definiti gli aspetti relativi all'aggregazione stabile e sarà stata conseguentemente sottoscritta apposita convenzione

Nel caso in cui elementi estranei alle attuali volontà dei contraenti portino all'impossibilità di sottoscrivere la convenzione per l'aggregazione stabile, la presente potrà essere sciolta prima della scadenza con recesso consensuale o rinuncia unilaterale con 2 mesi di preavviso.

ART. 5 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ED ULTERIORI ESTENSIONI

La presente convenzione consente altresì la possibilità di procedere in forma associata all'acquisizione di beni o servizi di utilità per entrambe le Aziende, sulla base di atti determinativi che motivino le necessità di acquisizione e l'opportunità di provvedervi in forma congiunta.

Gli atti determinativi di cui al comma 1 stabiliranno le relative forme di compartecipazione finanziaria.

ART. 5 CONTROVERSIE

Il foro competente a dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione della presente convenzione e che non si fossero potute definire in via breve tra le parti è quello di Udine.

ART. 6 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del C.C.N.L., dei Regolamenti e degli statuti degli enti convenzionati.

ART. 7 REGISTRAZIONE

La presente convenzione redatta in duplice originale, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al DPR n° 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale.

*Azienda pubblica di servizi alla persona
"Opera Pia Coianiz"
IL PRESIDENTE
Giovanni ZUCCOLO*

*Azienda pubblica di servizi alla persona
della Carnia "Luigi Scrosoppi"
IL PRESIDENTE
Manuele SCARSINI*

*Azienda pubblica di servizi alla persona
Stati Uniti d'America
IL PRESIDENTE
Gianni TOFFOLETTO*

*Documento informatico firmato digitalmente che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa,
ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*